

REGOLAMENTO

DI RECEPIMENTO NEL SETTORE TRASPORTI

DEL TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA

Roma, 16 luglio 2015



**REGOLAMENTO
DI RECEPIMENTO NEL SETTORE TRASPORTI
DEL TESTO UNICO SULLA RAPPRESENTANZA**

PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le Federazioni di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti, riconoscendo pienamente i contenuti dell'accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 (Confindustria) e del 10 febbraio 2014 (Confservizi) e successive intese – TESTO UNICO sulla RAPPRESENTANZA sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, di seguito Testo Unico, definiscono il presente Regolamento di recepimento che rappresenta la conseguente e coerente volontà di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti di applicare e rendere esigibili i contenuti del predetto Testo Unico negli ambiti di competenza contrattuale del settore trasporti, con l'obiettivo di:

- realizzare una contrattazione collettiva articolata su due livelli (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e Contratto Collettivo Aziendale/Territoriale) in coerenza con la disciplina degli assetti contrattuali e delle modalità relazionali definite dai rispettivi CCNL di riferimento;
- costruire CCNL di settore ed estendere la contrattazione collettiva di secondo livello;
- definire modelli di relazioni industriali stabili e basati su regole di funzionamento riconosciute da tutti i soggetti interessati;
- valorizzare il lavoro ed incrementare le opportunità di occupazione stabile e di qualità;
- concorrere alla crescita economica attraverso lo sviluppo del sistema nazionale dei trasporti e dei livelli di qualità del servizio forniti al Paese e al suo sistema produttivo.

Con tali obiettivi, le Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali che sottoscrivono il presente Regolamento sono impegnate a condurre l'azione di contrattazione collettiva con il costante coinvolgimento delle rispettive articolazioni organizzative, prevedendo momenti di verifica con gli iscritti oltre che assemblee nei luoghi di lavoro con l'obiettivo di ricercare convergenze unitarie che rafforzino la capacità di tutela del lavoro e l'efficacia dell'iniziativa sindacale.

Fatti propri i contenuti del richiamato Testo Unico sulla Rappresentanza, nonché dei connessi Accordi e Protocolli d'Intesa interconfederali, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti convengono pertanto il presente Regolamento di recepimento.

Le Federazioni di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti convengono, altresì, che il campo di applicazione del Regolamento medesimo è quello stabilito nell'allegato 1 al presente accordo.

**1. MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA AI FINI DELLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA NEI TRASPORTI**

Le Federazioni di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti, per la misura e la certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria dei trasporti, recepiscono le modalità e le procedure previste dal Testo Unico.

Per garantire coerenza e omogeneità nella rilevazione delle deleghe si impegnano con le controparti affinché, attraverso la disciplina definita nei CCNL, siano riconosciute valide al fine della rappresentanza solo le deleghe che prevedano un contributo associativo minimo da individuare, laddove non sia già definito, in occasione del rinnovo di ogni singolo CCNL di categoria.

2. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PIATTAFORME

Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni organizzazione sindacale, le Federazioni di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti, intendono col presente Regolamento definire i criteri di elaborazione della piattaforma e di composizione della delegazione trattante con le relative attribuzioni in occasione di ogni singolo rinnovo di CCNL.

Le Federazioni di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti, ferme restando le regole definite nel Testo Unico, favoriranno la presentazione di piattaforme unitarie.

In relazione alle specificità ed alle caratteristiche proprie dei vari CCNL, le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL medesimo, attivano, di norma tre mesi prima del termine previsto per la presentazione della piattaforma di rinnovo, un percorso congiunto volto alla elaborazione di una prima bozza di piattaforma condivisa.

Entro gli stessi termini, le stesse organizzazioni sindacali procederanno alla discussione e valutazione del testo stesso attraverso la realizzazione di assemblee dei lavoratori sul territorio, i cui esiti saranno portati a sintesi ed eventualmente si procederà all'approvazione del testo definitivo della piattaforma.

Le Federazioni di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti provvederanno, una volta approvato, alla sottoscrizione del testo stesso e al conseguente invio alle controparti, al fine di consentire l'apertura in tempo utile della trattativa almeno sei mesi prima della scadenza del CCNL.

Per quanto concerne la contrattazione collettiva aziendale, le articolazioni organizzative di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti sono impegnate a adottare procedure di elaborazione, discussione e approvazione delle piattaforme di rinnovo degli accordi aziendali analoghe a quelle descritte per il rinnovo dei CCNL, con invio alle controparti al fine di consentire l'apertura della trattativa almeno tre mesi prima della scadenza del contratto aziendale.

DELEGAZIONE TRATTANTE:

Partecipano alla delegazione trattante le rappresentanze delle Federazioni dei trasporti delle organizzazioni sindacali confederali firmatarie del Testo Unico che abbiano, nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi) come risultante dalla ponderazione effettuata dal Cnel o da altro soggetto legittimato da successive intese interconfederali.

Nel rispetto della libertà e autonomia, ogni organizzazione sindacale decide la composizione e il numero della propria delegazione, nel rispetto dell'equilibrio e della funzionalità dello sviluppo della trattativa.

3. REGOLAMENTAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA

Le Federazioni di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti recepiscono le regole derivanti dal Testo Unico, che riprendono e adeguano la disciplina contenuta nell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 in materia di rappresentanze sindacali unitarie.

I singoli CCNL, in sede di rinnovo, definiranno l'adeguamento a tali discipline e le organizzazioni sindacali stipulanti il presente Regolamento impegnano le rispettive articolazioni organizzative ad adeguarsi, rendendo le stesse discipline vincolanti per tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione di cui all'allegato 1.

Nelle more dell'adeguamento dei singoli CCNL dei trasporti, tali regole impegnano comunque Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e le organizzazioni sindacali che aderiscono al presente Regolamento, per il tramite di accordi aziendali / territoriali che saranno stipulati dalle articolazioni territoriali.

Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e le organizzazioni sindacali che aderiscono al presente Regolamento concordano che in ogni singola unità produttiva con più di quindici dipendenti dovrà essere adottata una sola forma di rappresentanza, ed individuando nella RSU la forma organizzativa di rappresentanza sindacale in azienda più idonea per rappresentare gli interessi collettivi delle lavoratrici e dei lavoratori, ne promuoveranno la più larga costituzione, tenendo conto delle caratteristiche e delle problematiche di ogni comparto del settore dei trasporti, fermo restando che il passaggio da RSA a RSU avviene se concordato unitariamente tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, coerentemente con quanto previsto nel Testo Unico.

Le RSU possono essere costituite ad iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del Testo Unico.

In sede di rinnovo hanno potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL applicato nell'unità produttiva.

A questo fine sono abilitate:

- a) oltre alle organizzazioni sindacali di categoria aderenti a confederazioni firmatarie dei sopra citati Accordi, le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva a condizione che accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del Testo Unico;
- b) le RSU validamente esistenti;
- c) le associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che:
 - 1) accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del Testo Unico;
 - 2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60 dipendenti. Nelle aziende di dimensione compresa fra 16 e 59 dipendenti la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di lavoratori.
 - 3) riconoscano, per le attività rientranti nel relativo campo di applicazione, le regolamentazioni attuative della Legge n. 146/1990 vigenti in azienda.

I componenti delle RSU, ove costituite, subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già a loro spettanti ed esercitano le loro prerogative congiuntamente alle strutture territoriali delle Federazioni di categoria titolate alla contrattazione di livello aziendale.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle associazioni sindacali dai CCNL in materia di numero dei dirigenti della RSA, diritti, permessi e libertà sindacali, e le Federazioni di categoria procederanno nelle sedi negoziali all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della RSU, definendo in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute di mantenere una specifica agibilità sindacale.

Nelle aziende plurilocalizzate e nelle quali siano previste la costituzione di due o più RSU coincidenti con diverse unità produttive, nel caso in cui per effetto dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. si determinino significativi mutamenti, al fine di favorire il contestuale rinnovo di tutte le RSU in azienda e al tempo stesso consentire una adeguata rappresentanza delle unità produttive nel frattempo mutate, si procederà allo svolgimento di elezioni "suppletive" finalizzate ad integrare il numero di seggi della RSU coinvolta nel mutamento di composizione.

I componenti RSU integrati dalle elezioni suppletive restano in carica fino alla scadenza originaria della intera rappresentanza unitaria.

Qualora non si proceda, nei casi previsti, allo svolgimento delle elezioni "suppletive" entro tre mesi dal termine delle procedure di cui all'art. 2112 c.c., la RSU in carica decade e si procede al suo rinnovo nell'insieme dell'unità produttiva interessata.

Nel caso in cui manchino meno di sei mesi alla scadenza della RSU essa resterà in carica fino alla scadenza e si procederà al successivo rinnovo senza effettuare le elezioni "suppletive".

Nel corso del periodo di tempo di cui al precedente capoverso, restano in carica i componenti RSU eletti nell'unità produttiva trasferita nell'altra e, in ogni caso, le articolazioni organizzative di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti e le organizzazioni sindacali che aderiscono al presente Regolamento sono impegnate a non costituire proprie RSA.

4. EFFICACIA ED ESIGIBILITA' DEI CONTRATTI E DEGLI ACCORDI

Consultazione certificata dei lavoratori

I contratti collettivi nazionali di lavoro e i contratti di secondo livello sottoscritti nelle aziende a dimensione nazionale o plurilocalizzate su più regioni, formalmente sottoscritti dalle organizzazioni sindacali che rappresentino almeno il 50% + 1 della rappresentanza, come determinata dalla Parte Prima del Testo Unico, devono essere sottoposti a validazione a maggioranza semplice tramite consultazione certificata.

I criteri per realizzare la consultazione sono individuati di volta in volta al rinnovo del CCNL o CCA. di cui sopra in base alle peculiarità, le caratteristiche e le esigenze del settore coinvolto nel rinnovo.

I Contratti collettivi aziendali e gli accordi di secondo livello che non abbiano le peculiarità di quelli indicati nel capoverso precedente, ai fini della loro efficacia ed esigibilità, sono regolati da quanto previsto dalla parte terza del Testo Unico.

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CLAUSOLE E ALLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E ALLE CLAUSOLE SULLE CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO

Le Federazioni di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti convengono sulla necessità di definire disposizioni volte a prevenire eventuali azioni di contrasto di ogni natura,

finalizzate a compromettere il regolare svolgimento dei processi negoziali come disciplinati dagli accordi interconfederali vigenti, nonché l'esigibilità e l'efficacia dei contratti collettivi stipulati nel rispetto dei principi e delle procedure.

Nei contratti collettivi nazionali di categoria dovranno essere definite clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l'esigibilità degli impegni assunti con il contratto collettivo nazionale di categoria e aziendale e a prevenire il conflitto.

I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno, altresì, determinare le conseguenze sanzionatorie, di carattere pecuniario, per gli eventuali comportamenti attivi od omissivi che impediscano l'esigibilità dei contratti collettivi nazionali di categoria stipulati ai sensi della presente intesa da parte delle organizzazioni sindacali e delle aziende.

Le disposizioni definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dovranno riguardare i comportamenti di tutte le parti contraenti e prevedere sanzioni, anche con effetti pecuniari.

Gli stessi CCNL potranno prevedere la costituzione di collegi arbitrali paritetici con lo scopo di prevenire, mediare e risolvere le eventuali controversie derivanti dal mancato rispetto delle norme e delle procedure previste.

I contratti collettivi aziendali, approvati alle condizioni previste e disciplinate nella parte terza del presente accordo, che definiscono clausole di tregua sindacale e sanzionatorie finalizzate a garantire l'esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante, oltre che per il datore di lavoro, per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori, nonché per le articolazioni delle Federazioni di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e per le organizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito, e non per i singoli lavoratori.

6. CLAUSOLE FINALI

Le Federazioni di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti si impegnano a far rispettare le regole qui concordate e si impegnano, altresì, affinché le rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale si attengano a quanto pattuito nel presente Regolamento.

Roma, 16 luglio 2015

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI